

Se il pensiero libero fa paura

Il 26 febbraio scorso si è verificato uno dei fatti più incresciosi nella storia dell'Italia democratica e della scuola pubblica: per un pugno di applausi, al Congresso dei Cristiano-Riformisti, il Presidente del Consiglio ha rilasciato dichiarazioni a dir poco sconcertanti sugli insegnanti e sulla

scuola pubblica di Stato che lui stesso rappresenta o dovrebbe rappresentare. E' la prima volta che un Presidente del

Consiglio attacca frontalmente la scuola pubblica statale.

Le parole pronunciate da Berlusconi sono state le seguenti:

"Crediamo nell'individuo e riteniamo che ciascuno debba avere il diritto di realizzare se stesso, di aspirare al benessere e alla felicità, di costruire con le proprie mani il proprio futuro, di poter educare i figli liberamente e liberamente vuol dire non essere costretto a mandare i figli a scuola in una scuola di Stato dove ci sono insegnanti che vogliono inculcare dei principi che sono il contrario di quelli che i genitori vogliono inculcare ai loro figli, educandoli nell'ambito della loro famiglia".

Lascia molto perplessi la scelta lessicale del presidente: "inculcare", si tratta forse di un'espressione nostalgica del ventennio fascista o ci è sfuggi-

ta qualche teoria pedagogica che prevede l'istruire attraverso il metodo dell'inculcare? Forse gli sfugge che gli insegnanti non si occupano di spot pubblicitari e non hanno alcun interesse personale a promuovere, in forma subliminale, un pensiero piuttosto che un altro, a "persuadere" alunni e stu-

denti. La nostra formazione come insegnanti non prevede la "mission" del plasmare le menti, bensì piuttosto il mettere

ciascun cittadino nella condizione di auto-plasmarsi liberamente. Se ci è dato di insistere rispetto ad alcuni valori che vengono ritenuti fondamentali per il rispetto degli altri all'interno di una società civile, allora questi si ispirano alle regole della Costituzione della Repubblica, testo nel quale l'interesse personale è subordinato al benessere della collettività, ma evidentemente questo non è un principio condiviso dal Presidente del Consiglio.

Le sue sono parole offensive che sviliscono l'essenza della professione dell'insegnante e capovolgono completamente la realtà dei fatti,

(Continua a pagina 2)



INVAL-SI' o NO?

Ancora molto controversa e contraddittoria risulta la questione legata alla definizione degli obblighi degli insegnanti rispetto alla somministrazione, correzione e tabulazione delle prove INVALSI. Tali prove sono previste da legge, la legge però affida all'INVALSI l'incombenza di provvedere alla rilevazione. Allo stesso tempo gli insegnanti non sono dipendenti dell'INVALSI e la libertà di insegnamento, sancita dall'art. 33 della Costituzione, dall'art.117 (che fa salva l'autonomia dell'istituzione scolastica) e dalle competenze specifiche in capo al Collegio dei docenti, dovrebbe porre gli insegnanti nelle condizioni di poter scegliere le modalità con cui procedere alla valutazione. La situazione è ancora ben lungi dall'essere chiarita.

Il D.lvo 286/04 assegna all'INVALSI il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Annualmente il Ministero affida, con Circolare "ad hoc", gli specifici obiettivi di valutazione dell'anno scolastico in corso (per il 2010/2011 si veda la Di-

(Continua a pagina 3)

SOMMARIO

Pag. 3 - Scuola: ambiente a rischio?

Pag. 4 - Valutazione e merito

Pag. 5 - I decreti sotto il riflettore

Pag. 6 - Ordini di servizio

Pag. 7 - Stop alla trattenuta ENAM

Pag. 8 - Quesitario

Se il pensiero libero fa paura

(Continua da pagina 1)

in quanto proprio la scuola pubblica di Stato è il luogo privilegiato di tutela del confronto pluralistico, quello che porta alla formazione del pensiero libero e critico, ed un pensiero è tale quando ha la possibilità di scegliere fra un ventaglio di alternative. Gli insegnanti non sono stati assunti con l'impegno di promuovere l'ideologia di turno, semplicemente hanno giurato fedeltà alla Costituzione. Invece è la scuola privata che, sia pur legittimamente nel senso che la scelta di questa fa parte delle libertà consentite alle famiglie e ai cittadini, tende a selezionare preventivamente i contenuti e trasmette determinate convinzioni, siano esse religiose, politiche o filosofiche, non escludendo nel contempo il fine di lucro. Nessuno può scegliere quello che non conosce, per chi ha optato di lavorare nella scuola statale, limitare e circoscrivere la conoscenza significa di fatto limitare fortemente la libertà di pensiero e, attraverso questa, tutte le libertà personali che ne derivano.

La scuola pubblica è laica, è la scuola dove il pensiero di ciascuno trova diritto di cittadinanza, dove non vi è una verità dogmatica migliore delle altre da promuovere. E' la scuola per tutti o almeno dovrebbe esserlo, perché auspichiamo possa continuare ad esistere o, meglio, a "resistere" ai tentativi di distruzione causati dagli ingenti tagli inflitti alla spesa pubblica dai vari governi che si sono succeduti e alle ferite inferte dalla propaganda infamante "inculcata" a livello mediatico da chi ha il potere di veicolare l'informazione.

Eccoci quindi nella situazione in cui,

come docenti, subiamo oltre al danno anche la beffa: prima si mette un'istituzione portante dello Stato nelle condizioni di non poter funzionare e successivamente la si disprezza per il mal funzionamento.

Il 12 marzo scorso, la Gilda degli Insegnanti è scesa in piazza a Roma per

difendere la scuola pubblica statale e provocare una riflessione rispetto alle dichiarazioni offensive, imbarazzanti e superficiali del Presidente del Consiglio.

Michela Gallina



«Facciamo l'ipotesi»

Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale

Roma, 11 febbraio 1950

«Facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, ma la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in alloggio per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito?»

Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza; in quelle scuole c'è sempre, perfino sotto il fascismo c'è stata. Allora, il partito dominante segue un'altra strada (è tutta un'ipotesi teorica, intendiamoci). Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito.

Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori – si dice – di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A "quelle" scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata.

Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private.

[...] Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d'occhio i cuochi di questa bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi: ve l'ho già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. Dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico».

Piero Calamandrei, discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale. (ADSN). Roma, 11 febbraio 1950



INVAL-SI' o No?

(Continua da pagina 1)
rettiva n. 67, del 30 luglio 2010). Quest'anno, con una semplice Nota Prot. n 3813 AOODPPR /USC datata 30/12/2010 ma pubblicata l'11/1/2011 e rivolta alle Direzioni Regionali, il MIUR ha dettato alcune modalità operative per la rilevazione annuale. Nel CCNL vigente però non vi è traccia di questa disposizione, ma è anche vero che, nella funzione docente, è compresa quella valutativa, quella valutativa individuale però, non del sistema! Da qui la confusione rispetto alla possibilità di considerare la somministrazione delle prove INVALSI come un atto dovuto (disposizione contrattuale) o come un impegno aggiuntivo, non obbligatorio (che viene stabilito con delibera del collegio docenti), oppure come una competenza spettante ad un ente esterno designato: l'INVALSI, proprio perché gli insegnanti e il collegio docenti non contemplano, fra le loro mansioni e decisioni, quelle relative alle valutazioni di sistema. Ma cosa dire se la valutazione di sistema passa attraverso la valutazione del singolo studente? Di fatto, siamo di fronte ad un vuoto normativo grave che al momento non chiarisce i termini del rapporto di collaborazione

fra i soggetti implicati: l'INVALSI e i docenti.

Sotto il profilo didattico, il collegio potrebbe anche deliberare che lo strumento non sia affatto idoneo per misurare l'efficacia interna dell'azione didattica-educativa. La strada percorsa sinora dall'amministrazione, di delegare all'INVALSI la costruzione di un Sistema nazionale di valutazione, suscita perplessità per la mancanza di organicità dell'impianto delle prove e per la loro scarsa adeguatezza nel testare il raggiungimento degli obiettivi. Sulla scena pedagogica si discute anche molto di competenze ma non sono certo queste l'oggetto di valutazione delle prove INVALSI. Proprio la mancanza di un'ampia riflessione "preventiva" su COSA MISURARE e di un continuo riscontro con chi nella scuola opera ha fatto sì che queste prove, soprattutto quelle destinate al primo ciclo di istruzione, sembrino più tarate su ciò che l'alunno possiede come patrimonio individuale e sociale, piuttosto che su quanto acquisito come patrimonio di conoscenze, di abilità e di competenze nell'ambito del percorso scolastico. I test INVALSI sono spesso risultati estranei o avulsi rispetto sia alle programmazioni, sia alle indicazioni nazionali.

Non ultimo, come più volte da noi denunciato, il sistema di rilevazione attinente all'INVALSI prospetta il rischio di appiattimento ad un modello di insegnamento del tipo "teaching to test". In questo stato di cose, quali consigli dare ai colleghi senza far sì che incorrano in sanzioni disciplinari, tanto più che non manca molto tempo alla somministrazione delle prove che si svolgeranno dal 10 al 20 maggio 2011? Il suggerimento che ci sentiamo di dare è quello di somministrare le prove agli alunni, una volta somministrate vi sono due strade percorribili: o sfruttare la disponibilità di alcuni colleghi a prestare lavoro aggiuntivo retribuito con il FIS per tabulazione e correzione, o inviare il plico delle prove all'INVALSI perché ne provveda alla correzione. Agli insegnanti non può essere imposto lavoro aggiuntivo. Un'ulteriore via potrebbe essere quella di sfruttare, laddove ne siano rimaste, le ore di contemporaneità per provvedere alla correzione delle prove. Si tratta di un percorso ancora da tracciare e da monitorare un po' alla volta, in linea di principio siamo di fronte ad una variante della solita politica che fa calare dall'alto le decisioni, mortificando la professionalità degli insegnanti.

M.G.

SCUOLA: AMBIENTE A RISCHIO?

Un insegnante in stato di gravidanza può ritenersi in una situazione a rischio lavorando

nell'ambiente scolastico? Sicuramente no se consideriamo l'immagine collettiva che viene spesso diffusa rispetto alla professione, se invece ci si sofferma meno superficialmente a considerare alcune situazioni specifiche, allora il panorama cambia. Pensiamo ad esempio ai colleghi che si trovano a dover gestire alunni con disturbi del comportamento, in particolare, ma non solo, gli insegnanti di sostegno. Non può essere considerato forse un fattore a rischio la condotta imprevedibile di alcuni bambini che vengono presi da crisi improvvise di aggressività che li portano a sferrare calci, pugni o a colpire con oggetti le persone che capitano loro a tiro? E' opportuno non sottovalutare questo genere di manifestazioni e cercare di tutelare, per quanto possibile, l'integrità della futura madre e del nascituro.

I riferimenti normativi, rispetto alla tematica, sono costituiti dalla Legge 53/2000 (tutela della maternità e della paternità) e dal D.Lgs 151/2001.

L'art.7 della L. 53/2000 e l'all. A indicano i lavori cui le gestanti non devono essere adibite.

Anche se non vi è richiamo diretto alla situazione degli insegnanti, è il caso di evidenziare come, fra quanto proibito, vi siano "i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto".

E' d'abitudine, per gli organismi di sorveglianza sanitari, indicare la scuola primaria come un ambiente a rischio per le gestanti nei primi mesi della gravidanza, soprattutto in relazione alla frequente insorgenza di patologie infettive di vario tipo.

Lo stesso art. 7 consente di ricorrere ad un'ispezione per valutare la pericolosità del lavoro per la futura madre.

Anche l'art. 15 del D.Lgs 81/2008 (come coordinato dal D.Lgs 106/2009) obbliga il datore di lavoro alla valutazione dei rischi in casi del genere. Va da sé che il dirigente scolastico dovrebbe provvedere a farlo e nel caso di inadempienza (mancanza piuttosto grave) è bene che la lavoratrice ne faccia formale richiesta.

Ad ogni modo, Il D.Lgs 151/2001, che disciplina l'interdizione anticipata, sancisce che essa può essere disposta "quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino". Quindi se si verificano gli estremi per considerare l'interdizione anticipata, sollecitiamo le insegnanti alla consultazione del medico di fiducia, che potrà, a sua volta, indirizzarle presso gli organismi incaricati di attuare le disposizioni opportune.

Michela Gallina e Ezio Toffano

Valutazione e Merito



In questo delicatissimo momento storico-politico, per quanto i criteri proposti dalla Gelmini, rispetto sia alla valutazione delle scuole che degli insegnanti, risultino fortemente discutibili, non possiamo limitarci ad opporre resistenza con un semplice rifiuto, rischiando che comunque la volontà del legislatore venga imposta d'autorità. Abbiamo già avuto modo di verificare come non ci sia un ascolto del dissenso. Appare più strategico e, in ogni caso, più prudente, arginare i danni a cui rischiamo di andare incontro, con alcune proposte alternative che fissino dei limiti forti e chiari. Chi meglio degli insegnanti stessi potrebbe accollarsi questa incombenza? Chi potrebbe essere altrettanto competente? Sicuramente non le famiglie. Respinta al mittente anche l'istanza presentata dagli altri sindacati i quali avrebbero voluto avocare a sé la facoltà, facendo diventare il merito oggetto di contrattazione.

Considerata l'ignoranza di politici e sindacalisti rispetto alle questioni valutative, se proprio dobbiamo accettare l'imposizione del merito, riteniamo che il problema vada affrontato a livello scientifico, con l'aiuto di soggetti realmente competenti.

Come associazione di insegnanti siamo portati a non condividere l'idea di una valutazione che giustifichi la gerarchizzazione della categoria. Quella dei docenti è sempre stata e dovrebbe rimanere una comunità di pari, è impensabile soprattutto che, all'interno di una stessa istituzione scolastica, alcuni possano giudicare e valutare gli altri, questo creerebbe delle dinamiche incontrollabili che poco avrebbero a

che fare con la qualità dell'insegnamento.

Sottese alla valutazione, ci sono alcune condizioni imprescindibili da considerare:

- l'**indipendenza** o terzietà dell'ente che valuta;
- la **competenza** dell'ente che valuta;
- la **volontarietà** di chi si sottopone a valutazione. L'attuazione del progetto deve essere subordinata all'approvazione del collegio docenti e i singoli insegnanti devono poter decidere di farsi sottoporre o meno alla valutazione. La decisione dell'intero collegio non deve condizionare il singolo.

Osservando la questione inserita nel contesto più ampio, merito e valutazione, purtroppo, sono concetti pervasivi, comparsi nei diversi programmi sia di destra che di sinistra, il più delle volte con proposte rischiose e discutibili, avallati da una società che vede nella meritocrazia la panacea di tutti i mali della pubblica amministrazione, scuola compresa, anche se quest'ultima esigerebbe delle considerazioni a sé. Abbiamo infatti più volte evidenziato come **la logica aziendalistica, applicata all'istruzione, abbia solo creato danni ed irrealistiche aspettative**. L'importante è premiare e punire, poco importa come.

Con la tripletta: Gelmini, Brunetta e Tremonti, i principi di base sono diventati quelli tecnocratici della CONFINDUSTRIA.

I tecnocrati della CONFINDUSTRIA traslano i sistemi di valutazione adottati nelle aziende alle istituzioni scolastiche di cui non hanno alcuna conoscenza. Così ben presto la scuola non sarà più quella voluta e pensata dagli insegnanti ma dai tecnocrati.

Di fatto manca un'attenta riflessione rispetto al fatto che non è provato esista la possibilità di valutazione oggettiva. **Spesso si confonde "misurazione" e "valutazione"** ma solo la prima può avvicinarsi all'oggettività. La valutazione invece, per sua stessa natura, sarà sempre

condizionata dalla soggettività dei valutatori, presente anche nella scelta degli strumenti di misurazione o criteri di osservazione. La "misurazione" mal si adatta al sistema dell'istruzione.


L'INVALSI ci ha trasmesso un'importante informazione: **non vi è correlazione dimostrata fra valutazione dell'insegnante, sua preparazione e livello di apprendimento degli studenti**. Infatti fra tutti i paesi che hanno operato misurazioni serie, nessuno è riuscito appunto a dimostrare una correlazione fra la valutazione dell'insegnante e i livelli di apprendimento degli studenti che sono collegati invece ad altri elementi quali l'impegno, la motivazione, la disciplina ecc.. Allora quale sarebbe il senso della valutazione dei docenti migliori se non quello di risparmiare pagando bene alcuni insegnanti e meno gli altri? L'introduzione del merito è più funzionale all'istituzione scolastica, perché offre ai dirigenti maggiori possibilità di controllo e potere sugli insegnanti oltre che per esigenze di bilancio. Ecco svelato il segreto dell'enfasi posta attorno alla misurazione: **risparmio, altro che qualità!** Ma il gioco vale la candela? Certo, ma si devono prevedere investimenti di altre risorse economiche, assurdi dopo tanti tagli.

Nulla di nuovo dunque nel panorama della filosofia sottesa alla politica scolastica.

Michela Gallina



I decreti sotto il riflettore



In attesa del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sul merito, rispetto al quale cominciano a circolare alcune bozze, prendiamo in esame la precedente bozza, quella inerente alla sperimentazione della Valutazione dei singoli insegnanti per analizzarne punti di forza (pochi) e mar-

gini di perfettibilità (molti).

Il progetto di valutazione dei singoli insegnanti, attivato in forma di sperimentazione, nelle città di Torino e Napoli, in questo momento sta incontrando la resistenza oppositiva dei collegi docenti e questo ci conforta, anche perchè il contenuto del progetto preoccupa nella misura in cui prevede:

- che la valutazione venga fatta rispetto ad un profilo, quello **dell'INSEGNANTE DESIDERABILE**. Quest'idea è estremamente pericolosa, cosa s'intende per "desiderabile"? Desiderabile a chi? Sappiamo benissimo che un bravo insegnante è anche chiamato a compiere delle azioni che potrebbero apparire "non desiderabili" all'utenza, ad esempio quando esprime dei voti o giudizi negativi, o deve richiamare gli allievi, o comminare loro delle sanzioni;

- che la valutazione si formi intorno ad un **nucleo di 4 persone di cui 3 con diritto di voto: il preside e 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti**, più uno senza diritto di voto: il presidente del Consiglio d'istituto. La presenza di quest'ultimo ci risulta discutibile perchè non può certo avere la preparazione per esprimersi sulle competenze disciplinari.

Per quel che riguarda **i docenti**, quanto meno dovrebbero essere eletti con scrutinio segreto, ma comunque, qualora appartenessero alla stessa scuola, verrebbe violato il principio della terzietà: votare chi darà la valutazione. Valutatori e valutati non possono essere della stessa scuola.

E' giusto che siano i pari a valutare i pari. Dovrebbero però essere formati per farlo, non si diventa valutatori per caso.

Che dire del **dirigente scolastico**? Potrebbe segnare la fine della libertà di insegnamento e di espressione e comunque l'esprimere dissenso verrebbe a costare molto caro.

I dirigenti non sono competenti in valutazione, né possono avere tutte le conoscenze specifiche disciplinari. Finirebbe per diventare una valutazione arbitraria. Il dirigente valutatore non dovrebbe essere della stessa scuola ma esterno, il suo lavoro dovrebbe essere sottoposto a controllo e il dirigente stesso dovrebbe essere sottoposto a valutazione e, nel caso non operasse in modo imparziale, sostituito;

- che le **famiglie e gli studenti esprimano il livello di gradimento**, ci sembra un concetto pericoloso al pari della desiderabilità, forse i docenti dovranno occuparsi di pubbliche relazioni per l'autopromozione? Non potranno essere condizionati nelle scelte dal rischio di diventare impopolari? Anche in questo caso non viene rispettata la terzietà: insegnanti valutati da studenti che loro stessi valutano. Nei livelli inferiori di istruzione questo aspetto sarebbe del tutto

improponibile.

Ci sono una serie di qualità che riteniamo indispensabili nei "valutatori" e che nei decreti sono state trascurate:

- la qualificazione
- la competenza disciplinare
- l'estraneità alla scuola di appartenenza del valutato, perché ci sia il criterio di terzietà.

L'intento dei decreti invece sarebbe quello di realizzare la valutazione a costo zero. Infatti il DS non verrebbe pagato, oltre alla sua retribuzione, i valutatori nemmeno perché ricoprono una carica elettiva.

Più neutrali ci lasciano richieste quali:

- la presentazione di un **Curriculum**, ci sarà, se non altro, uno sbizzarrirsi della fantasia!

- La produzione di un **Documento di autovalutazione**, ci trova d'accordo come strumento di auto-monitoraggio e orientamento del lavoro, altrimenti potrebbe sembrare una buffa ed ingenua trovata, ci si aspetta forse che gli insegnanti, i quali comunque lavorano anche per vivere, possano affossarsi con le proprie mani?

Quello che manca e che dovremmo pretendere venga inserito nel decreto, è il criterio dell'**osservazione diretta** del lavoro in classe, la vera cartina al tornasole che può consentire di individuare un bravo insegnante. Invece nel tipo di valutazione proposta dal Ministero, vengono considerati solo gli aspetti burocratici della professionalità del docente e non l'osservazione dell'insegnante in azione, che, a nostro avviso, sarebbe proprio l'elemento specifico e qualificante della professione. Si tratta di un grosso limite. Si legge ancora che, al termine della valutazione, sarà stilata una graduatoria di chi ha superato la prova e chi no e di chi non si è voluto sottoporre alla valutazione. Ci sembra molto discutibile che la graduatoria venga poi esposta, a quale scopo?

Sicuramente è sensato, com'è previsto nelle bozze, che un docente sia valutato anche sulla base dei doveri contrattuali.

Quando diciamo che chi ha pensato ai criteri contenuti nei decreti forse non conosce molto bene l'ambiente scolastico, ci riferiamo proprio ai sopraelencati paradossi che appaiono evidenti a chi nella scuola lavora quotidianamente.

Al termine di questo giro di giostra il premio consisterà in una 14° mensilità annua.

Con nostro sommo disappunto constatiamo come nelle bozze sia rimasto anche il limite del 25% di possibilità di accesso al merito fissata a priori. Inutile sottolineare quanto sia assurdo porre uno sbarramento predefinito. Anche in questo caso l'unica giustificazione possibile appare di tipo economico: considerare "bravi" solo il 25% degli insegnanti significa gratificare retributivamente una minima parte di essi.

(Estratto da una relazione del Centro Studi)



ORDINI DI SERVIZIO

Un **ordine di servizio** è uno strumento utilizzato dalla Pubblica Amministrazione per richiedere una prestazione lavorativa in maniera coattiva; ovvero è un **ingiunzione al dipendente di una prestazione extra, talvolta anche in violazione delle norme contrattuali**. È bene ricordare che, per la tutela del dipendente e dell'azienda stessa (in questo caso l'istituzione scolastica), **l'ordine di servizio deve essere preteso e dev'essere scritto**.

L'ordine di servizio ha le seguenti caratteristiche:

- deve **pervenire per tempo**, vale a dire con sufficiente anticipo, anche perché il dipendente non è tenuto ad essere reperibile presso la propria abitazione (altrimenti dovrebbe essergli corrisposta un'indennità di pronta disponibilità);
- deve essere **motivato**, la motivazione ne garantisce la legittimità;
- deve essere **firmato**; in questo modo il dirigente scolastico ne assume piena responsabilità;
- un altro aspetto da non sottovalutare è la presenza della **data**, dell'**oggetto** e della **descrizione** della prestazione lavorativa, con la modalità di svolgimento, per cui l'ordine risulta impartito;
- deve poi contenere la durata della prestazione ed identificare in maniera univoca il destinatario a cui risulta essere riferito.

Ad ogni modo, un uso eccessivo dell'ordine di servizio può configurare, a lungo andare, una situazione di **mobbing** (soprattutto se tali ordini sono impartiti ad una sola persona). Infine, si può disattendere se implica un illecito amministrativo o un reato punito dal codice penale.

Come comportarsi qualora l'ordine di servizio risultasse palesemente

illegittimo?

L'ordine di servizio è una disposizione impartita da un superiore gerarchico sul quale ricade la responsabilità dei fatti ad essa conseguenti. Ma l'art. 51 del Codice Penale "Ordine del superiore gerarchico" stabilisce che, nell'ipotesi in cui chi riceve l'ordine si accorga trattarsi dell'ordine di commettere un reato, anche costui è responsabile penalmente unitamente a chi ha dato l'ordine. In questi casi il dipendente deve rispondere per iscritto all'ordine motivando il proprio rifiuto ad eseguirlo. E' sempre possibile disattendere un ordine di servizio qualora comporti, per chi lo riceve, anche solo il rischio di commettere un reato penale. E' poi possibile disattendere un ordine di servizio se vi siano motivazioni di carattere personale che impediscono al dipendente di ottemperarvi quali quelle collegate alla forza maggiore (art. 45 del C.P.).

Come regola generale, vale l'art. 146 del CCNL che richiama il 17 del DPR n° 3/1957 (Limiti al dovere verso il superiore): *"L'impiegato, al quale (...) venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione"*. In altre parole, l'obiezione del lavoratore dev'essere espressa attraverso una controdeduzione scritta chiamata ATTO di RIMOSTRANZA nel quale il dipendente descrive gli elementi di illegittimità rilevati nell'ordine, motivati con riferimenti normativi oppure richiede al superiore di giustificare la sua richiesta con riferimenti legislativi. **Dopo l'invio dell'atto di rimostranza, solo in caso di reiterazione scritta dell'ordine di servizio,**

(Continua a pagina 7)

Modello di richiesta di ordine di servizio

Al Dirigente scolastico
dell'Istituto.....

Oggetto: richiesta di Ordine di servizio

Il/la sottoscritt... insegnante presso la scuola

CHIEDE,

ai sensi degli articoli 17 e 18* del DPR n. 3. 1957, che la S.V. dia disposizioni scritte rispetto a come organizzare il servizio nel caso in cui, in assenza di un insegnante, non venga nominato il supplente. In particolare, se la S.V. pretende che gli alunni della classe scoperta vengano suddivisi in piccoli gruppi ed inseriti in altre classi, l'ordine di servizio deve contenere nome e cognome degli alunni della classe di provenienza, le classi di destinazione per ciascuno di essi, i recapiti dei familiari da contattare per situazioni di emergenza e le ragioni per le quali la S.V. procede a tali inserimenti.

La presente richiesta è motivata dalla necessità di un'adeguata tutela personale e professionale per le responsabilità implicate sia in ordine al profilo della sicurezza, sia per la sospensione o attenuazione dell'attività didattica che ne consegue.

Data _____

Firma _____



(Continua da pagina 6)

quest'ultimo va eseguito, in assenza della reiterazione il lavoratore, in questo caso l'insegnante, può considerarsi sollevato dall'impegno.

La necessità di richiedere un ordine di servizio si presenta frequentemente in relazione alla mancata nomina di supplenti in sostituzione degli insegnanti assenti. Come più volte illustrato, in questi casi viene impartito un "ordine verbale", rivolto ai docenti, di suddividere gli alunni della classe rimasta scoperta in piccoli gruppi che poi vengono distribuiti nelle altre classi. In tali circostanze, spesso si verificano situazioni di sovraffollamento in cui le classi contengono un numero di persone superiore a quello consentito dalla normativa sulla sicurezza. Non è il caso che siano gli insegnanti a prendersi la responsabilità di questa violazione di legittimità, è indispensabile che sia il dirigente a farlo attraverso appunto l'"ordine di servizio scritto" che dev'essere preteso dai dipendenti. Ricordiamo trattarsi di una condizione particolarmente rischiosa: chiamati i docenti spesso non conoscono gli alunni ospitati, non sono in grado di prevederne i comportamenti e ne sono comunque responsabili civilmente, con buona pace dello zelo dimostrato. Richiedere un ordine di servizio scritto può essere anche un utile deterrente per far desistere i capi d'istituto dal ricorrere a questo tipo di soluzione in caso di assenza degli insegnanti.

M.G. e E.T.

Stop alla trattenuta ENAM!

La Gilda degli Insegnanti sollecita gli interessati - **insegnanti di ruolo di scuola dell'infanzia e primaria** - ad inviare una diffida, perché, nonostante l'ente (ENAM - Ente Nazionale Assistenza Magistrale) sia stato abolito ed assorbito dall'INPDAP, nello statino dello stipendio continua ad essere applicata la trattenuta in suo favore. E' necessario quindi porre fine al perpetrarsi di questo furto che si verifica, tra l'altro, solo a danno degli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria. Sotto riportiamo il modello di diffida da compilare ed inviare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla DPSV (Direzione Provinciale Servizi Vari) della provincia di riferimento. Conservate copia della diffida e la ricevuta che costituiscono la premessa per avviare l'eventuale richiesta di risarcimento delle quote indebitamente trattenute.

Alla Direzione Provinciale del Tesoro di

(raccomandata R/R)

OGGETTO: Cessazione trattenuta ex ENAM dallo stipendio

Il /la sottoscritt.....docente di scuola primaria
in servizio presso titolare della partita fissa n.
..... presso codesta Direzione Provinciale del Tesoro

PREMESSO CHE

La legge n.122 del 30.7.2010, art. 7 comma 3 bis, ha disposto la soppressione unilaterale dell'ENAM ed il trasferimento di beni e funzioni all'INPDAP; Nonostante detta soppressione, gli Insegnanti di scuola primaria continuano a subire in modo forzoso le ritenute assistenziali a favore dell'ENAM;

INTIMA E DIFFIDA

la Direzione Provinciale del Tesoro di in persona del Direttore generale *pro tempore* o di qualsivoglia altro legale rappresentante *pro tempore*, a cessare immediatamente la trattenuta dello 0,80% sul proprio stipendio quale sovvenzione del fondo ex-Enam in quanto divenuta illegittima a seguito della soppressione del predetto istituto, nonché a provvedere alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo sulla retribuzione dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 122/2010 fino ad oggi.

La presente, in ogni caso, è da considerarsi ad ogni effetto e conseguenza di legge come formale atto di costituzione in mora.

In difetto, decorsi invano trenta giorni dal ricevimento della presente diffida, il sottoscritto si riserva di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti.

data..... firma

Docente

Sede di servizio:

Via.....

Città.....

Rec. Tel.....

E-mail.....



Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Pensione e scatti di gradone

Sono una vostra iscritta, insegnante di scuola primaria. Io ho già maturato i requisiti per andare in pensione, però arriverei a raggiungere l'ultimo gradone di stipendio nel 2012 e in virtù di questo obiettivo, ho cercato di resistere in servizio, tanto più che il riflesso sull'entità della pensione non sarebbe così trascurabile. Il blocco dei gradoni però mi ha scombinato i programmi e ora non so cosa mi convenga fare: se chiedere il pensionamento prima che cambino nuovamente le condizioni di accesso o aspettare e sperare nello sblocco dei gradoni.

Anna D.

Cara Anna, ci stai chiedendo un consiglio rispetto ad una materia in cui vige un'incertezza troppo grande per poter dare dei consigli fondati.

Lo scorso 14 gennaio è stato approvato il Decreto Interministeriale che ripristina i gradoni.

Tale decreto però ha confermato che il ripristino è subordinato alla realizzazione dei risparmi previsti dalla riforma. Mentre per l'anno 2010 i risparmi sono già stati realizzati secondo le previsioni, per 2011 e 2012 il governo non è ancora in grado di poterlo fare. La conseguenza di questo è che nel cedolino tutti ci siamo visti prorogare di due anni (anziché i precedenti 3), la durata del gradone nel quale attualmente siamo posizionati.

Nell'incontro MIUR-sindacati, tenutosi il 2 febbraio scorso, è stato at-

stato lo sfioramento, riguardo a quanto previsto dalla riforma per il 2011, di 7200 unità rispetto al personale docente previsto. Questa informazione ci preoccupa relativamente a quella che potrà essere la decisione della Corte dei Conti: attesterà i risparmi previsti? 7200 stipendi ammontano a circa 200 milioni di euro, mentre i risparmi previsti dovevano essere di almeno 300 milioni, non vorremmo che questo diventasse la giustificazione per non autorizzare lo sblocco dei gradoni per il 2011.

Inoltre Inpdap, Ministero, Tesoro non sanno dirci se i gradoni così ripristinati saranno validi per la carriera, e quindi per la pensione.

Congedo parentale

Gentili colleghi,

sono un'insegnante di scuola primaria, ho completato da poco la maternità obbligatoria, così ho deciso di fruire del congedo parentale. Ho presentato la richiesta nella segreteria della scuola 12 giorni anziché 15 prima della data richiesta e mi hanno risposto che i 15 giorni di preavviso sono tassativi. Inoltre con mio sommo stupore, sono stata accusata di non aver presentato la domanda alla referente di plesso.

Vi chiedo se le obiezioni che mi sono state rivolte siano sensate e come posso far iniziare il congedo parentale dal giorno che interessa a me.

Grazie

Marianna F.

Cara Marianna, innanzitutto le domande si presentano, come hai giustamente fatto, al dirigente e non al referente di cui non

si conoscono le mansioni, anche perché alcune di queste richieste potrebbero contenere dati personali o sensibili tutelati dalla privacy.

Per quanto riguarda i giorni di preavviso per la richiesta del congedo parentale, è vero che il comma 7 dell'art. 12 del CCNL lo prevede "di norma" di almeno 15 giorni (quel "di norma" già non lo rende un limite tassativo), comunque è altrettanto vero che, al comma 8 del medesimo articolo, troviamo specificato quanto segue: "In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro", quindi è sufficiente che tu abbia delle giustificazioni per il tuo ritardo.

Part-time e 104

Sono un'insegnante che per il prossimo anno ha optato per il part-time. Siccome usufruisco della L. 104/92 per l'assistenza ai genitori, mi chiedo se, in regime di part-time, potrò comunque fruire dei giorni di permesso ed eventualmente se mi vengono comunque ridotti in rapporto all'orario.

Vi ringrazio per un chiarimento.

Alessandra C.

Cara Alessandra, in regime di part-time hai comunque diritto ai permessi della 104/92 che però ti vengono ridotti in proporzione.